

## Legge 71/2017 “Disposizioni a tutela del minore per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”

### Gli obiettivi della legge

Per prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo è stata approvata la legge n. 71/2017 “[Disposizioni a tutela del minore per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo](#)”.

All’[articolo 1](#), comma 2 del testo si definisce il cyberbullismo come:

*qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.*

**Obiettivo primario** della legge, è il **contrasto** al cyberbullismo declinato in tutte le sue manifestazioni, attraverso un **insieme di azioni mirate** e una **specifico strategia di attenzione, tutela ed educazione** nei confronti dei minorenni coinvolti, **siano essi vittime che autori dei fatti illeciti**. La portata innovativa della legge sta proprio in questo approccio educativo. Non a caso la **gran parte** degli interventi previsti dalla legge è destinata a trovare attuazione nelle scuole, le quali sono tenute a **promuovere l'educazione a un uso consapevole della rete**, nonché ai **diritti e doveri** collegati all'utilizzo delle **tecnologie**. Questa finalità è perseguita anche realizzando **progetti dedicati** in continuità nei **diversi gradi di istruzione** e elaborati dalle diverse scuole, in **collaborazione** anche con gli enti locali, i servizi territoriali, gli organi di polizia e le associazioni.

### Cosa si può fare contro gli atti di cyberbullismo

L’[articolo 2](#) prevede che ciascun **minorenne che abbia più di quattordici anni** il quale abbia subito un atto di cyberbullismo, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito Internet o del social media un’istanza per l’**oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minorenne** diffuso nella rete Internet. L’istanza può essere presentata anche da **ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minorenne**.

In base al nuovo testo di legge, la responsabilità di rimuovere i contenuti di atti di cyberbullismo grava esclusivamente sui **gestori e sulle piattaforme che inseriscono i contenuti**: social network e gestori di siti web ([articolo 1, comma 3](#)).

Non sono dunque obbligati all’oscuramento gli *access provider* (che forniscono “soltanto” la connessione Internet), quindi le compagnie telefoniche, nonché i *cache provider* (che memorizzano solo temporaneamente siti web) ed i motori di ricerca.

La richiesta va inoltrata al **gestore del sito o al titolare del trattamento**. Se entro le **24 ore successive al ricevimento della richiesta** il soggetto responsabile non ha comunicato di avere assunto l’incarico di provvedere all’**oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesti**, ed entro **48 ore** non vi abbia effettivamente provveduto, **l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali**, compilando il [Modello](#) predisposto per la segnalazione di atti di cyberbullismo. Il Garante interverrà entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, nel rispetto della privacy del minorenne.

## Le azioni di prevenzione e contrasto

- Adozione delle “[Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico](#)” ([articolo 4](#)), che prevedono: l’obbligo, per ogni istituto scolastico, di individuare un **Referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto al cyberbullismo**, il quale potrà anche avvalersi della collaborazione delle Forze di Polizia, nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio; la **formazione dei docenti** e un **ruolo attivo degli studenti**; la previsione di **misure di sostegno e rieducazione** dei minorenni coinvolti; la **promozione da parte degli uffici scolastici regionali di progetti** di particolare interesse elaborati da reti di scuole, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al cyberbullismo e l’educazione alla legalità; l’**educazione all’uso consapevole della rete Internet** e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle **tecnologie informatiche**, nonché la **creazione di reti integrate promosse dai servizi territoriali**, volte a sostenere i minorenni vittime di cyberbullismo e a rieducare coloro che sono resi autori di tali comportamenti.
- Adozione di un **Piano di azione integrato** da parte del **Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo**, da istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ([articolo 3](#)). Al Tavolo tecnico è demandata anche la realizzazione di un **sistema di raccolta di dati** finalizzato al monitoraggio dell’evoluzione dei fenomeni e al controllo dei contenuti per la tutela dei minorenni, in collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia. Il Piano di azione integrato stabilisce inoltre le **iniziative di informazione** e di **prevenzione** del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole. La Presidenza del Consiglio predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il **dirigente scolastico** che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo è tenuto a **informare tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale**, ovvero il tutore dei minori coinvolti, e **attivare adeguate azioni di carattere educativo** ([articolo 5](#)).
- Realizzazione di una **relazione annuale da parte della Polizia postale e delle comunicazioni** per informare il Tavolo tecnico sugli **esiti delle misure di contrasto** al fenomeno del cyberbullismo ([articolo 6](#)).
- La legge introduce, all’[articolo 7](#), la **procedura di ammonimento** nei confronti di ultraquattordicenni che si siano resi responsabili di condotte di cyberbullismo. Si tratta di un provvedimento amministrativo di competenza del Questore, che convocherà il minorenne insieme ad almeno uno dei genitori o chi eserciti la responsabilità genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a porre fine al comportamento tenuto. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.